



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

MILANO
SEZIONE III

Registro Ordinanze: 401/08
Registro Generale: 549/2008

nelle persone dei Signori:

Domenico Giordano	Presidente
Pietro De Berardinis	Ref., relatore
Raffaello Gisondi	Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2008

Visto il ricorso n. 549/2008 proposto da:

CGIL (Confederazione Italiana del Lavoro) DI MONZA BRIANZA, UST CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) DELLA BRIANZA, CSP UIL (Unione Italiana Lavoratori) DELLA BRIANZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché da **RENATO CESANA**

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Renata D'Amico e Marco Cuniberti e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, Galleria del Corso 1

contro

COMUNE DI SEREGNO in persona del Sindaco *pro tempore* e **SINDACO DI SEREGNO**, quale Ufficiale di Governo

ambidue rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Soncini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, v.le Reg. Margherita 1

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliata presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia 1

nonché contro

MINISTERO DELL'INTERNO

non costituito in giudizio

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell'ordinanza del Sindaco di Seregno n. 563 in data 12 dicembre 2007, recante "attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza".

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seregno, nonché del Sindaco di Seregno, quale Ufficiale di Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Considerato che, ad un sommario esame degli atti – e prescindendo dall'analisi sulla legittimazione delle ricorrenti associazioni sindacali, atteso che il ricorso si appalesa ammissibile quantomeno con riferimento alla posizione (ed alla legittimazione) del ricorrente sig. Cesana Renato – il gravame si manifesta fornito di *fumus boni juris*, in quanto:
- l'ordinanza impugnata – che in nessun modo sembra configurabile quale mero atto interno della P.A., con natura di circolare e/o direttiva, come preteso dalla difesa del Comune intimato – risulta, in primo luogo, viziata per l'uso abnorme ed illegittimo del potere di ordinanza *ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000*, non potendosi ammettere che un tale potere venga esercitato per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 dicembre 2006, n. 2216) e tenuto, inoltre, conto della materia (iscrizioni anagrafiche) che l'ordinanza stessa pretende di disciplinare;
- al di là dell'improprietà dello strumento usato, anche il contenuto dell'ordinanza in esame appare gravemente viziato, suscitando persino sospetti di intenti discriminatori (in contrasto con l'art. 3 Cost.), in specie laddove dispone, per i cittadini dell'Unione, una verifica, "*preventivamente all'iscrizione anagrafica*", della provenienza e liceità della fonte delle risorse economiche di cui dispongono, e laddove sembra richiedere, per l'iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari, la "*carta di soggiorno*", nozione riferibile solamente al documento di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, e non anche al permesso di soggiorno *ex art. 4 del decreto stesso*;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034

P.Q.M.

Accoglie la domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, li 8 maggio 2008

Il Presidente



L'Estensore

